



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 26

O G G E T T O

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ANNO DI IMPOSTA 2023.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **otto** del mese di **febbraio** alle ore **19:05** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, all'appello nominale risultano presenti:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GALLO VALTER	Si	
Vicesindaco	PISTORE MARIO	Si	
Assessore	BEDIN FIORELLA	Si	
Assessore	MARZARO FABIO	Si	
Assessore	MASON PAOLO	Si	
Assessore	RIZZIOLI LARA	Si	

Numero Totale Presenti: **6**

Numero Totale Assenti: **0**

Partecipa alla seduta la dott.ssa **Cavallari Maria Cristina**, in qualità di **Segretario Comunale**.

Il sig. **Gallo Valter**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta all'attenzione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 avente ad oggetto *“Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16.06.1998, n. 191”* è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), prevedendone l'attuazione nel seguente modo:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare nel sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;
- l'Addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'Addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 917/86, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

RICORDATO che il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sopra richiamato rubricato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", testualmente recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

RICORDATO ALTRESI' che ad oggi il Comune di Campodarsego non ha ritenuto di dotarsi di un proprio regolamento volto a disciplinare l'addizionale comunale all'irpef in quanto ha sempre deliberato una aliquota unica, nei limiti dell'aliquota massima stabilita dalla normativa nazionale sopra richiamata, e non ha mai previsto l'applicazione di soglie di esenzione;

VISTI:

l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del

D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

RILEVATO CHE la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante *«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»*, prevede che *“ Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/03/2016 relativo all'Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.»* in base al quale omissis..... *“In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, e' riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, e' stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento e' effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”*;

RILEVATO che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e successivamente modificato dal D.L. n. 34/2019, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, prevede al comma 15 dell'art. 13 che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO che l'art. 14 comma 8 del D.Lgs 23/2011 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs 360/1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

RICHIAMATO il comma 37 della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/2017) che prevede che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già confermato per il 2017, sia disposto anche per tutto il 2018, venendo meno di fatto a decorrere dall'01/01/2019;

RICHIAMATO ALTRESI' l'articolo 1, commi 2 - 3, della Legge 30 dicembre 2021 n° 234, Legge di bilancio 2022, che ha previsto a partire dal 01 gennaio 2022 nuovi scaglioni di reddito Irpef a cui anche l'addizionale IRPEF deve rifarsi qualora le relative aliquote siano articolate per scaglioni di reddito;

DATO ATTO che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, per il tramite del Portale del Federalismo fiscale rende disponibili alcuni strumenti di simulazione per analizzare l'effetto indotto dalla variazione dei principali elementi che concorrono alla composizione del gettito addizionale comunale Irpef; l'applicazione si basa sui più recenti dati statistici estratti dalle dichiarazioni fiscali dei contribuenti con domicilio nel Comune, attualizzati mediante coefficienti di adeguamento, desunti dalle pubblicazioni economiche ufficiali, per le diverse categorie di contribuenti;

EVIDENZIATO che l’addizionale IRPEF istituita con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 21/02/2000 nella misura dello 0,2%, modificata nell’anno d’imposta 2001 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4/Giunta del 16/01/2001 che ne ha previsto un incremento di 0,2 punti percentuali portandola allo 0,4%, è rimasta successivamente invariata nei 22 anni successivi, ovvero fino all’anno d’imposta 2022;

RITENUTO, anche alla luce del “caro energia”, del “caro materiali” e dell’aumento della spesa del personale, dovuta in parte agli ultimi rinnovi contrattuali 2019/2021 e in parte all’aumento della dotazione organica, nonché delle raccomandazioni fatte negli ultimi anni da parte del revisore dei conti nelle relazioni al bilancio di previsione 2021/2023 e 2022/2024 ritornare a destinare integralmente i proventi/sanzioni dei titoli abitativi ed edilizi totalmente alle spese in conto capitale in luogo delle spese correnti anche al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti programmati altrimenti subordinati alla preventiva copertura delle spese correnti, ricorrendo allo strumento della leva fiscale al fine di garantire gli equilibri di parte corrente;

VALUTATO, per le motivazioni sopra espresse di modificare, l’aliquota dell’addizionale IRPEF di 0,2 punti percentuali portandola dallo 0,4% allo 0,6% per l’anno d’imposta 2023;

VISTE le simulazioni di gettito atteso, elaborate con l’apposito applicativo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sul sito del Portale del federalismo fiscale effettuate nel caso di specie utilizzando il sistema del “Simulatore per competenza” che effettua le simulazioni analizzando il gettito addizionale IRPEF secondo il principio di competenza, ossia basato sull'anno d'imposta;

DATO ATTO che dalle citate simulazioni il gettito corrispondente ad un’aliquota dello 0,6% varia da un minimo di euro 1.252.836 ad un gettito massimo di euro 1.531.244, che in termini percentuali significa da un gettito minimo del 47,15% ad un gettito massimo del 79,85%;

DATI DESUNTI DAL PORTALE DEL FEDERALISMO FISCALE SIMULAZIONE DEL GETTITO PER COMPETENZA				
Addizionale comunale con aliquota allo 0,4%	851.386,00			
	Gettito minimo	Gettito massimo	Variazione gettito da (%)	Variazione gettito a (%)
Addizionale comunale con aliquota allo 0,6%	1.252.836	1.531.244	47,15%	79,85%
Differenza gettito	401.450,00	679.858,00		

DATO ATTO ALTRESI’ che nell’anno 2022 è stato accertato un gettito pari ad euro 918.850,00 quantificato sulla base degli incassi registrati nel corso del 2022 e raffrontati con quelli delle annualità precedenti;

RITENUTO, in sede di prima applicazione, iscrivere nel bilancio di previsione 2023/2025, per ciascuna delle annualità considerate, i seguenti stanziamenti di entrata:

Anno di bilancio	Importo stanziato	Importo accertato nel 2022	Differenza stimata
2023	1.380.000,00	918.850,00	461.150,00
2024	1.394.500,00	918.850,00	475.650,00
2025	1.402.000,00	918.850,00	483.150,00

RITENUTO, per quanto sopra esposto, rimodulare per l'anno 2023 la tassazione dell'addizionale comunale IRPEF, stabilendo un incremento di 0,2 (due) punti percentuale annui portando l'attuale aliquota "unica" da 0,4 punti percentuali a 0,6 punti percentuali;

RICHIAMATA la Legge 29/12/2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 pubblicata nella G.U. Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43" prevede, all'art. 1, comma 775, che, *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 48 in ordine alle materie di competenza della Giunta Comunale, l'art. 49 relativamente ai pareri dei responsabili dei servizi e l'art. 163 in materia di esercizio provvisorio;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2015 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 28/07/2016 e n. 24 del 31/07/2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. Per le motivazioni e valutazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di incrementare per l'anno 2023 di 0,2 punti percentuali l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.
2. Di dare atto che a seguito dell'incremento di cui al punto 1), l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2023 viene determinata nella misura dello 0,6%.
3. Di incaricare il Funzionario Responsabile del Settore servizi Finanziari – Personale alla trasmissione telematica della presente deliberazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, mediante l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
4. Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente.

5. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico" - del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line.
6. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per alzata di mano.

Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l'urgenza, viene approvata l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Gallo Valter	Il Segretario Comunale Cavallari Maria Cristina
--	--

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale.